



INTEGRAZIONE

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

SULLA COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2021 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE

ai sensi dell'articolo 8 comma 6 del CCNL 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 e dell'articolo 40, comma 3-sexies D.Lgs 165/2001

redatta in conformità alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 e nelle Note applicative della medesima circolare pubblicate il 12 marzo 2013 sul sito della Ragioneria Generale dello Stato

opportunamente adattata alla luce delle nuove disposizioni introdotte con il CCNL 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018

In data 14 giugno 2021 il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione provvisoria del fondo risorse decentrate per il personale non dirigente dell'anno 2021, sulla base della relazione tecnico-finanziaria predisposta in data 25 maggio 2021.

La relazione illustrativa e tecnico-finanziaria redatta a corredo dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo d'integrazione del triennio 2019-2021 è stata sottoposta alla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti che ha rilasciato il proprio parere positivo in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio in data 9 novembre 2021.

Nel presente documento viene integrata la parte tecnico-finanziaria a seguito della definitiva quantificazione a conclusione dell'anno di riferimento di alcune poste del fondo in oggetto:

- l'integrazione, effettuata con determinazione n. 43/A-SG del 22 febbraio 2022, conseguente alla quantificazione definitiva, a conclusione dell'anno di rilevazione e comunque entro la chiusura del bilancio d'esercizio, delle risorse a titolo di quota parte degli introiti definitivi derivanti dall'attività di verbalizzazione dei concorsi a premio dell'anno 2021
- la conferma dell'integrazione delle risorse aggiuntive discrezionali ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. i) e comma 5 lett. b) del CCNL 21 maggio 2018, sulla base delle indicazioni dettate dalla Giunta e nel rispetto del vincolo di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017 (Limite 2016), come effettuata con determinazione n. 121/A-SG del 16 giugno 2021, a fronte del positivo raggiungimento degli obiettivi prioritari dell'Ente dell'anno 2021 ed in relazione al prospetto di correlazione approvato con deliberazione di Giunta n. 214 del 15 dicembre 2020, come autorizzata dalla Giunta con deliberazione n. 92 del 31 maggio 2022.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Essendo già stata predisposta la relazione tecnico-finanziaria in sede di costituzione provvisoria del fondo decentrato anno 2021, si rimanda per le parti di pertinenza alla relazione del 25 maggio 2021 (v. verbale Collegio Revisori dei Conti del 14 giugno 2021).

La quantificazione provvisoria delle risorse decentrate per l'anno 2021 del personale non dirigente è stata effettuata con determinazione n. 121/A-SG del 16 giugno 2021 per l'importo complessivo di 1.857.700,69 euro, al lordo dell'integrazione stimata di quota parte degli introiti derivanti dalla verbalizzazione dei concorsi a premio e delle risorse aggiuntive discrezionali decisa dalla Giunta.

Di seguito vengono aggiornate le sole sezioni interessate dalle novità sopraggiunte con evidenziazione di ciò che è stato modificato in **colore verde**.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 comma 3-sexies D.Lgs 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa" quali allegati alla circolare n. 25 del 19 luglio 2012, e successivamente aggiornati con apposite Note applicative pubblicate il 12 marzo 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art. 21 comma 2 D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente.

A seguito della sottoscrizione, in data 21 maggio 2018, del CCNL Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 la nuova disciplina contrattuale di riferimento per la costituzione del fondo risorse decentrate è contenuta nell'art. 67, il quale riscrive dettagliatamente l'assetto organico delle voci di composizione delle stesse continuando a distinguerle in risorse stabili e risorse variabili, con le medesime caratteristiche rispettivamente di certezza/continuità e di eventualità già definite in precedenza, e disapplica tutte le discipline dei precedenti CCNL in materia di fondi risorse decentrate, fatte salve quelle espressamente richiamate dalle nuove disposizioni.

In base alle attuali regole di costituzione, la parte stabile del Fondo risorse decentrate è ora composta da un Unico Importo Consolidato (art. 67 comma 1) nel quale sono confluite tutte le risorse stabili dell'anno 2017, come definitivamente certificate dall'organo di revisione, comprensive di quelle a finanziamento del fondo delle progressioni economiche e degli importi dell'indennità di comparto a carico del fondo. Tale ammontare deve essere decurtato delle risorse destinate sempre nel 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, i cui importi non sono più a carico del fondo ma devono essere imputati a carico del bilancio dell'ente (art. 15 comma 5). Rimane acquisita nell'Unico Importo Consolidato, come chiarito anche dall'Aran con il parere CFL15 del 9 ottobre 2018, la quota parte delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota della dirigenza, che non siano state utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di "Alta Professionalità".

L'Unico Importo Consolidato così determinato resta confermato con le stesse caratteristiche anche negli anni successivi e viene incrementato ulteriormente con nuove risorse stabili come specificamente individuate dal contratto stesso (art. 67 comma 2):

- a) importo pari a 83,20 euro, su base annua, per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2015. Tale incremento è consentito a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019
- b) importo dei differenziali delle progressioni economiche, ossia delle differenze tra gli incrementi tabellari a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data
- c) importo delle eventuali retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno
- d) eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.Lgs 165/2001

- e) importi necessari a sostenere a regime, cioè su base annua, gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente
- f) solo per le Regioni, importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza
- g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare: tale importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo
- h) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.

Gli enti possono poi alimentare il fondo di parte stabile con importi variabili di anno in anno, con le modalità e le procedure stabilite dal medesimo ccnl (art. 67 comma 3). Nel dettaglio è possibile stanziare:

- a) risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 L. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 comma 1 lett. d) CCNL 1.4.1999, come modificata dall'art. 4 comma 4 CCNL 5.10.2001
- b) risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16 commi 4, 5 e 6 DL 98/2011 convertito in L. 111/2011, derivanti cioè dall'adozione dei cosiddetti piani di razionalizzazione
- c) risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge
- d) importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di retribuzione individuale di anzianità (RIA) di cui al comma 2 lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio
- e) eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di all'art. 14 del CCNL 1.4.1999; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo
- f) risorse di cui all'art. 54 CCNL 14.9.2000 con i vincoli di destinazione ivi indicati
- g) risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi
- h) eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi dell'art. 67 comma 4, a titolo di incremento per un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza
- i) eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. b), per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale
- j) eventuali risorse stanziare da regioni e città metropolitane in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9 del medesimo art. 67
- k) incremento variabile per la quota parte a copertura del trattamento accessorio personale trasferito nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento del personale, nonché a fronte della corrispondente riduzione della componente variabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza.

Sono altresì rese disponibili eventuali risorse residue di parte stabile non integralmente utilizzate in anni precedenti (art. 68 comma 1).

Infine il ccnl dispone chiaramente che la quantificazione del fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, cioè del tetto di riferimento dell'anno 2016 (art. 67 comma 7).

Al fine di determinare le risorse annualmente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa occorre decurtare dall'ammontare complessivo del fondo costituito le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile (differenziali di progressione economica in godimento dal

personale, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22.1.2004).

Di seguito si procede con la definizione ed illustrazione delle risorse decentrate per l'anno 2021.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili sono caratterizzate per la loro natura da *certezza, stabilità e continuità* e rimangono acquisite tra le risorse decentrate anche negli anni successivi. Il calcolo delle risorse stabili avviene tenendo conto delle fonti di finanziamento elencate in dettaglio dall'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.05.2018.

Il totale complessivo delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità è pari a **938.556,16 euro**. Di tale importo complessivo, l'ammontare da assoggettare al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016") è pari a 883.555,71 euro, in quanto l'ulteriore ammontare di 55.000,45 euro, a titolo di incrementi derivanti dal rinnovo del CCNL 21.5.2018 di cui all'art. 67 comma 2

- lettera a): incremento a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019 pari all'importo di 83,20 euro, su base annua, per il numero dei dipendenti destinatari del ccnl in servizio alla data del 31 dicembre 2015
- lettera b): incremento a regime dei differenziali delle progressioni economiche derivante dagli aumenti stipendiali disposti dal rinnovo contrattuale, valorizzato in conformità alle indicazioni Aran fornite al Comune di Rovigo tramite nota n. 11894 del 24 maggio 2018 nonché considerando il personale in servizio alle date di decorrenza degli incrementi con il criterio del *full time equivalent* in linea con le previsioni dell'art. 9 del D.Lgs 81/2015 e delle indicazioni Unioncamere contenute nelle risposte alle FAQ sul nuovo CCNL 21.5.2018 aggiornate al 4 luglio 2018,

non è assoggettabile al vincolo in esame, come stabilito dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018, dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 nonché dall'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 in base al quale *"il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 D.Lgs 165/2001"*.

E' possibile suddividere le risorse stabili in tre gruppi, di seguito illustrati separatamente, all'interno dei quali elencare le specifiche voci di finanziamento previste dai CCNL: risorse storiche consolidate, incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL ed altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità.

- Risorse storiche consolidate

Unico Importo Consolidato anno 2017 (art. 67 c. 1 CCNL 21.5.2018): 834.144,15 euro certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti inizialmente con verbale n. 17 del 27 novembre 2018 e da ultimo con verbale n. 11 del 10 giugno 2019

Si tratta di tutte le risorse decentrate stabili, aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità come indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017, soggette al limite 2016, costituite con determinazione n. 224/A-SG del 17 novembre 2017 come certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 13 del 14 novembre 2017, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle Progressioni Economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22.01.2004, al lordo della decurtazione permanente anno 2014 di cui all'art. 1 comma 456 L. 147/2013 pari a -14.833,99 euro, ancora vigente, la quale, per espressa indicazione contenuta nella circolare RGS n. 15 del 16 maggio 2019 (conto annuale 2018), viene esposta separatamente nella sezione delle decurtazioni.

Tali risorse sono confluite nell'Unico Importo Consolidato, che rimane confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi, al netto di quelle destinate, nel

medesimo anno 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (273.000,00 euro come risultante dal contratto collettivo decentrato integrativo per l'annualità 2017 sottoscritto in data 19 dicembre 2017) nonché dell'importo utilizzato per incarichi di Alta Professionalità (10.750,00 euro).

Si precisa al riguardo che l'ammontare delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari 2001 esclusa la quota della dirigenza, ammontava in 14.884,47 euro, mentre l'importo effettivamente utilizzato nell'anno 2017 per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale incaricato di Alta Professionalità era pari a 10.750,00 euro. La differenza di 4.134,47 euro, pertanto, è rimasta acquisita nell'ambito dell'Unico Importo Consolidato, così come precisato anche dall'Aran con parere CFL15 del 9 ottobre 2018. Il Fondo Posizioni Organizzative, invece, posto a carico del bilancio dell'Ente, quantificato con riferimento all'anno 2017 sulla base delle disposizioni del ccnl è pari a 283.750,00 euro (273.000,00+10.750,00=283.750,00 euro).

Si precisa inoltre che l'Unico Importo Consolidato (UIC) determinato come sopra illustrato:

- non comprende i differenziali delle progressioni economiche orizzontali relativi all'anno 2017 derivanti dal rinnovo contrattuale sottoscritto il 21 maggio 2018 (8.878,79 euro) in quanto tale incremento risulta essere in parte già compreso ed assorbito in quello riconosciuto con decorrenza 1° marzo 2018. Pertanto, onde evitare duplicazioni di importi ed in considerazione del fatto che lo stesso deve essere considerato escluso dal limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 sulla base della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL, della deliberazione Corte Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 nonché dall'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12, gli incrementi contrattuali riconosciuti a titolo di differenziali delle progressioni economiche orizzontali vengono esposti complessivamente tra gli incrementi stabili dell'anno 2018 di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del CCNL 21.5.2018;
- comprende l'importo della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e degli assegni ad personam non più corrisposto al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2017, compresa la quota di tredicesima mensilità (639,87 euro) valorizzato con il metodo del pro-rata per il periodo in cui non era più in servizio. Si fa presente, pertanto, che nell'incremento di natura stabile previsto all'art. 67 comma 2 lett. c) è stato considerato soltanto più l'importo a completamento del pro-rata su base annuale corrispondente al periodo in cui il personale nell'anno 2017 è stato in servizio;
- non comprende la decurtazione permanente dell'anno 2014 pari a -14.833,99 euro risultante dall'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, così come modificato dall'art. 1 comma 456 della L. 147/2013, operata a valere sulle risorse fisse e continuative in linea con quanto espressamente precisato dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 15 aprile 2016, in quanto la stessa, per espressa indicazione contenuta nella circolare RGS n. 15 del 16 maggio 2019 (conto annuale 2018), viene esposta separatamente nella sezione delle decurtazioni.

unico importo consolidato anno 2003	781.566,61
incrementi di natura stabile derivanti dai rinnovi contrattuali di livello nazionale successivi all'anno 2003	167.525,71
ulteriori incrementi di natura stabile successivi all'anno 2003	168.801,83
TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2017	1.117.894,15
decurtazione del Fondo Posizioni Organizzative con riferimento all'anno 2017 (finanziato a bilancio ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 21.05.2018)	-283.750,00
TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	834.144,15

- **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl**

Si tratta di incrementi di natura stabile introdotti dal CCNL 21 maggio 2018 e che, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL, della deliberazione della Corte dei

Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 nonché dell'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12, non sono assoggettabili al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016").

Tali incrementi ammontano per l'anno 2021 complessivamente a **55.000,45 euro**, e sono di seguito dettagliati:

CCNL 21.05.2018 (periodo 2016-2018)		
Art. 67, c.2, lett. a)	Incremento annuo, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, di 83,20 euro per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2015. (€ 83,20 x 310 = 25.792,00 euro)	25.792,00
Art.67 c.2, lett. b)	Rideterminazione a regime dei differenziali progressioni economiche per incrementi stipendiali CCNL	29.208,45
TOTALE INCREMENTI DI NATURA STABILE SUCCESSIVI AL 2017		55.000,45

L'incremento previsto dall'art. 67 comma 2 lett. a), decorrente dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019, pari a 25.792,00 euro è stato quantificato riconoscendo l'importo di 83,20 euro su base annua per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015 computate per intero, in conformità alle indicazioni fornite dall'Aran al Comune di Zanica con nota n. 1650 del 27 febbraio 2019, indipendentemente dalla presenza in servizio di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (83,20 x 310 dipendenti, esclusi i dirigenti, come risultanti dalla tabella 1 del Conto Annuale 2015=25.792,00).

Il rinnovo contrattuale ha riconosciuto, inoltre, sull'anno 2018 incrementi stipendiali, a valere sulle risorse contrattuali nazionali, diversificati per posizione economica nelle varie categorie, come risultanti dalle tabelle allegate al CCNL, con le seguenti decorrenze: 1° marzo 2018 e 1° aprile 2018 (con il conglobamento dell'indennità vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010) e con il conseguente incremento dei differenziali stipendiali per posizione economica orizzontale nella categoria (PEO) a carico del Fondo risorse decentrate.

Dall'anno 2019, l'importo dei differenziali delle progressioni economiche orizzontali determinati dagli incrementi stipendiali del nuovo CCNL, pari a 29.208,45 euro, da far confluire nel Fondo risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b), è stato valorizzato a regime su 13 mensilità in conformità alle indicazioni Aran fornite al Comune di Rovigo tramite nota n. 11894 del 24 maggio 2018 nonché considerando il personale in servizio alle date di decorrenza degli incrementi con il criterio del *full time equivalent* sulla base dei riferimenti sopra richiamati.

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Si tratta di ulteriori risorse di natura stabile che, a differenza delle voci precedenti, sono suscettibili di variazione annuale per effetto dell'applicazione di specifiche disposizioni contrattuali. Di seguito si riporta con riferimento all'anno 2020 il dettaglio degli ulteriori incrementi di natura stabile successivi al 2017 (anno di consolidamento dell'Unico Importo Consolidato), complessivamente ammontanti in **49.411,56 euro**:

CCNL 21.5.2018 (periodo 2016-2018)		
Art. 67 c. 2 lett. c)	Importo annuo della retribuzione individuale anzianità (RIA) e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno. anno 2017 = 5.625,87 euro (completamento del pro-rata dei cessati 2017); anno 2018 = 18.664,36 euro anno 2019 = 18.694,91 euro anno 2020 = 6.426,42 euro Totale = 49.411,56 euro	49.411,56
Art. 67 c. 2 lett. d)	Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.Lgs 165/2001 (riassorbimento incrementi retributivi attribuiti da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi).	-
Art. 67 c. 2 lett. e)	Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a	-

	carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della L. 205/2017.	
Art. 67 c. 2 lett. f)	(solo per Regioni) Importo corrispondenti agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,20% del monte salari annuo della stessa dirigenza.	-
Art. 67 c. 2 lett. g)	Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare.	-
Art. 67 c. 2 lett. h)	Risorse stanziare dagli enti alla componente stabile ai sensi del comma 5 lett a): incremento delle dotazioni organiche al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.	-
TOTALE		49.411,56

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili sono caratterizzate da *incertezza, eventualità e variabilità nel tempo* e, pertanto, non possono essere consolidate ma devono essere determinate annualmente, potendo subire variazioni sia di carattere positivo che negativo. La quantificazione delle risorse variabili avviene sulla base delle fonti di finanziamento individuate e richiamate in dettaglio dall'art. 67 comma 3 CCNL 21.05.2018.

Le risorse variabili complessivamente pari a **951.521,45 euro** risultano scomponibili in due aggregati in funzione della successiva applicazione dei vincoli introdotti dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 (tetto 2016):

- risorse variabili soggette al limite
- risorse variabili non soggette al limite.

La suddivisione tra i due aggregati è stata fatta sulla base delle voci escludibili come precisate nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato nonché dagli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti:

- economie del fondo risorse non utilizzate dall'anno precedente e rinviate all'anno successivo, in quanto rappresentano un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate (rientrano anche le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente)
- risorse derivanti da incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto "conto terzi" (individuale e collettivo), da intendersi come commissionati e remunerati dall'esterno dell'Amministrazione.

Nel corso dell'anno 2018 due deliberazioni della Corte dei Conti (Liguria n. 105/2018 e Friuli Venezia Giulia n. 40/2018) sono nuovamente intervenute sulla materia andando a delineare il quadro generale dei requisiti che le varie fattispecie di attività svolte dalle Amministrazioni devono possedere al fine di considerare le integrazioni del fondo risorse decentrate al di fuori dei vincoli posti nel tempo dalla normativa in materia di contenimento della spesa di personale, anche di natura accessoria. In particolare i requisiti individuati attengono a:

- copertura finanziaria tramite finanziamenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto che permetta alle Amministrazioni di conseguire un'entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti
- copertura delle ulteriori spese che l'Amministrazione deve eventualmente sostenere
- vincolo di destinazione per remunerare il personale coinvolto in tali attività.

Infine sulla base del documento Unioncamere, trasmesso in data 8 ottobre 2018 e successivamente aggiornato in data 26 ottobre 2018, condiviso con i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS/Igop e Sifip e del Ministero dello Sviluppo Economico, contenente le linee di indirizzo su "Fondo risorse decentrate nelle Camere di commercio: costituzione ed utilizzo" nonché lo schema di costituzione ed utilizzo delle risorse, le voci di natura variabile da escludere dal confronto sono le seguenti:

- art. 67 comma 3 lett. a): introiti derivanti dall'art. 43 L. 449/1997, nei limiti procedurali e quantitativi previsti nello stesso articolo, secondo le causali introdotte dall'art.4 comma 4 CCNL 5.10.2001
- art. 67 comma 3 lett. b): risparmi conseguiti per effetto di piani di razionalizzazione
- art. 67 comma 3 lett. c): risorse previste da specifiche disposizioni di legge
- art. 67 comma 3 lett. e): risparmi di straordinario anno precedente
- art. 68 comma 1 ultimo periodo: risparmi risorse stabili non utilizzati in anni precedenti.

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci di finanziamento di natura variabile riferite all'anno 2021:

CCNL 21.5.2018 (periodo 2016-2018)		
Art. 67 c. 3 lett. a)	Somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 c. 1 lett. d) CCNL 1.4.1999 come modificato dall'art. 4 comma 4 CCNL 5.10.2001 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	-
Art. 67 c. 3 lett. d)	Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindi giorni. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio.	2.748,19
Art. 67 c. 3 lett. f)	Risorse di cui all'art. 54 CCNL 14.9.2000 (Messi notificatori), con i vincoli di destinazione ivi indicati	-
Art. 67 c. 3 lett. g)	Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	-
Art. 67 c. 3 lett. h)	Importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4: Incremento massimo pari all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota della dirigenza, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa Monte salari aggiornato con det. 221/A-SG del 5/12/2014 1997 = 6.610.266,92 euro	79.323,20
Art. 67 c. 3 lett. i) Art. 67 c. 5 lett. b) Art. 67 c. 10	Importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5 lett. b): per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5 lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs 219/2016 (art. 67 comma 10).	597.138,06
Art. 67 c. 3 lett. j)	(solo per Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane) Importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi della stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi	-
Art. 67 c. 3 lett. k)	Integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e)	-
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE		679.209,45
Art. 67 c. 3 lett. a)	Somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 c. 1 lett. d) CCNL 1.4.1999 come modificato dall'art. 4 comma 4 CCNL 5.10.2001 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	31.542,93
Art. 67 c. 3 lett. b)	Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011	-
Art. 67 c. 3 lett. c)	Risorse derivanti disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	48.360,37
Art. 67 c. 3 lett. e)	Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1.4.1999. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo.	169.677,00
Art. 68 c. 1 ultimo periodo	Eventuali risorse residue, di cui all'art. 67 commi 1 e 2 (stabili) non integralmente utilizzate in anni precedenti.	22.731,70
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE		272.312,00
TOTALE RISORSE VARIABILI		951.521,45

Con riferimento all'integrazione di cui all'art. 67 comma 3 lett. a) CCNL 21.5.2018, il cui importo è stato stimato in sede di costituzione provvisoria sulla base degli introiti dell'anno precedente per poi essere quantificato definitivamente a conclusione dell'anno di rilevazione in applicazione delle modalità previste da ultimo nella Disp. Gest. SG n. 30 del 16 agosto 2004 (50% dei corrispettivi netti introitati dai soggetti promotori richiedenti la prestazione dedotti i costi sostenuti, quantificati in una percentuale del 3% del contributo complessivo (IVA esclusa)), si precisa che la stessa afferisce alle risorse derivanti dall'applicazione della disciplina ex art. 43 comma 4 L. 449/1997, come riportata anche nell'art. 4 comma 4 lett. c) CCNL 5.10.2001, riguardante *"i contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni verso terzi paganti non connesse a garanzia dei diritti fondamentali"*.

Con riferimento all'integrazione di cui all'art. 67 comma 3 lett. a) CCNL 21.5.2018 si precisa che la stessa afferisce alle risorse derivanti dall'applicazione della disciplina ex art. 43 comma 4 L. 449/1997, come riportata anche nell'art. 4 comma 4 lett. c) CCNL 5.10.2001, riguardante *"i contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni verso terzi paganti non connesse a garanzia dei diritti fondamentali"*.

Si tratta in particolare dell'attività di verbalizzazione dei concorsi a premio svolta, ai sensi dell'art. 9 del DPR 430/2001, da funzionari camerali delegati dal Responsabile della Tutela del consumatore e della Fede Pubblica, in alternativa ai notai, a fronte della quale l'ente introita un corrispettivo di natura commerciale non predeterminato *ex lege*. Per tale attività, inoltre, risultano rispettati tutti i prescritti requisiti al fine di considerare la relativa integrazione al di fuori dei vincoli posti sulla crescita del fondo accessorio e pertanto la somma che verrà quantificata ad integrazione del fondo 2019 continuerà ad essere esclusa dall'assoggettamento al limite 2016, in linea anche alle indicazioni contenute nel documento Unioncamere-MEF-MISE richiamato più sopra.

Si fa presente, inoltre, che in data 13 novembre 2018 è pervenuta la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 388298 del 12 novembre 2018 avente ad oggetto *"Esiti dei lavori del Tavolo tecnico congiunto MEF, MISE e Unioncamere su tematiche relative ad istituti contrattuali oggetto di rilievo nelle verifiche ispettive"* con la quale sono stati forniti alcuni orientamenti e indicazioni operative, condivise anche dal Ministero dell'Economie e delle Finanze, al fine di favorire un comportamento omogeneo da parte delle camere di commercio con riferimento alla gestione e all'applicazione degli istituti contrattuali oggetto di rilievo nelle verifiche ispettive. Nella stessa sono fornite in particolare alcune indicazioni in merito ai *"Concorsi e operazioni a premio"* che risultano rispettate dalla Camera di commercio di Torino in quanto:

- l'integrazione del fondo risorse decentrate avviene ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera a) del CCNL 21 maggio 2018 (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 comma 1 lettera d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4 comma 4 del CCNL 5.10.2001) a titolo di *"contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia dei diritti fondamentali"*
- il *quantum* che viene fatto confluire nelle risorse decentrate, come stabilito nella Disposizione Gestionale del Segretario Generale n. 30 del 16 agosto 2004, è pari al 50% dei corrispettivi netti introitati dai soggetti promotori richiedenti la prestazione dedotti i costi sostenuti, quantificati in una percentuale del 3% del contributo complessivo (IVA esclusa). L'importo così definito viene inoltre valorizzato al netto degli oneri riflessi dovuti a carico del datore di lavoro (contributi previdenziali, assistenziali e Irap)
- l'ammontare così confluito tra le risorse decentrate viene utilizzato, sulla base di quanto definito in contrattazione decentrata integrativa, per remunerare il personale coinvolto nella specifica attività in esame.

L'introito dell'anno 2021 contabilizzato al conto 313011 per l'attività commerciale di verbalizzazioni concorsi a premio, come risultante dal partitario estratto in data 4 febbraio 2022, è pari 86.400,00 euro.

L'integrazione definitiva delle risorse decentrate che ne consegue, pari a 31.542,93 euro, è stata quantificata, con determinazione n. 43/A-SG del 22 febbraio 2022, in applicazione delle modalità previste da ultimo nella Disp. Gest. SG n. 30 del 16 agosto 2004 (50% dei corrispettivi netti introitati dai soggetti promotori richiedenti la prestazione dedotti i costi sostenuti, quantificati in una percentuale del 3% del contributo complessivo (IVA esclusa), come di seguito dettagliato:

Introito contabilizzato al 5 febbraio 2021	86.400,00
- costi 3%	-2.592,00
Introiti al netto dei costi	83.808,00
50% degli introiti al netto dei costi	41.904,00
- oneri riflessi a carico del datore di lavoro (33,1%)	-10.361,07
Integrazione art. 67 c. 3 lett. a) CCNL 21.5.2018	31.542,93

Con riferimento all'integrazione di cui all'art. 67, c. 3 lett. c) CCNL 21.5.2018 relativa alle risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale, si precisa che l'importo indicato di 48.360,37 euro è relativo ai risparmi dei buoni pasto non erogati nell'anno 2020 che, ai sensi dell'art. 1, comma 870 della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.

La normativa appena richiamata ammette di destinare a tali finalità anche i risparmi del lavoro straordinario dell'anno 2020, ma si rileva che questi sono già assunti ad integrazione delle risorse decentrate dell'anno successivo ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21.5.2018.

La certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti è stata acquisita con verbale n. 4 del 26 aprile 2021. L'ammontare complessivo e certificato dei risparmi dei buoni pasto è pari a 57.013,76 euro.

Tale importo è stato dettagliato nelle quote riferibili distintamente al personale non dirigente (48.360,67 euro), al personale incaricato di Posizione Organizzativa (7.840,42 euro) nonché al personale dirigente (812,97 euro), le cui cifre si ritiene debbano integrare i relativi Fondi accessori di riferimento.

Con riferimento all'integrazione di cui all'art. 67, c. 3 lett. e) CCNL 21.5.2018 relativa ai risparmi di straordinario dell'anno 2020, si evidenzia che l'importo accertato a consuntivo è stato pari a 169.677,00 euro, come certificato nel verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 4 del 26 aprile 2021.

Con riferimento alle risorse variabili di natura discrezionale, le quali necessitano di un apprezzamento dell'organo di direzione politica, la Giunta, in ordine ad eventuali risorse aggiuntive per il conseguimento di obiettivi dell'ente al fine di sostenere i trattamenti accessori del personale, si precisa che per l'anno 2021 la Giunta nella Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), approvata con deliberazione del Consiglio n. 19 del 27 ottobre 2020, aveva previsto che *"A fronte degli obiettivi prioritari che saranno definiti dall'Ente per l'anno 2021 e che impegneranno l'intera struttura in attività volte all'attuazione del Piano strategico, il positivo raggiungimento degli stessi, nonché eventuali scelte organizzative e gestionali adottate dall'Ente, comporteranno, valutata la propria capacità di bilancio e nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali, l'integrazione dei fondi risorse decentrate per il personale dirigente e non dirigente con risorse accessorie aggiuntive definite sin da ora in un importo massimo a concorrenza del limite finanziario dell'anno 2016 ai sensi dell'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017. La quantificazione puntuale di dette risorse aggiuntive correlate ai risultati conseguiti sarà effettuata solo a consuntivo nella misura e in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi prioritari dell'ente contenuti nel Piano Performance e rendicontati nella Relazione Performance, come da prospetto di correlazione approvato con deliberazione di Giunta n. 210 del 16 dicembre 2019"*.

Inoltre, in sede di approvazione del Preventivo Economico per l'anno 2021 è stato definito l'ammontare complessivo delle risorse vincolate al trattamento economico accessorio per il personale non dirigente, comprensivo di circa € 600.000,00 previsti ad integrazione del fondo, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. i) che rimanda al comma 5 lett. b), nonché del comma 10 del medesimo articolo CCNL 21 maggio 2018, sulla base del trend decrescente dell'importo effettivo che negli ultimi anni è stato possibile considerare per effetto del permanere del vincolo di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017 (Limite 2016).

Gli obiettivi di Ente sono stati individuati sulla base delle linee strategiche contenute nel nuovo Piano strategico pluriennale 2020-2024 e mirano ad ottenere un significativo miglioramento della performance e della qualità dei servizi erogati. In particolare, sono presenti specifici obiettivi di salute organizzativa e di qualità dei servizi mentre particolare rilevanza rivestono gli obiettivi riguardanti la digitalizzazione e la riorganizzazione dei servizi per rafforzare il rapporto con l'utenza in termini di fiducia e accessibilità dei servizi. I diversi settori dell'Ente saranno impegnati infatti a divulgare in modo capillare le iniziative a favore del territorio, grazie anche a una comunicazione sempre più "social", e a intensificare le attività ad alto contenuto innovativo e digitale, in modo da rendere sempre meno burocratico e più trasparente il contatto con gli utenti.

In applicazione delle indicazioni dettate dalla Giunta e tenuto conto delle altre voci accessorie del personale non dirigente assoggettate al suddetto vincolo del Limite 2016, la quantificazione massima dell'integrazione di cui all'art. 57 comma 2 lett. e) è pari a 597.138,06 euro, come si evince dal seguente prospetto:

Ammontare voci accessorie assoggettate al limite, così composto:		
risorse stabili quantificate nella sezione I		883.555,71
risorse variabili assoggettate al limite quantificate nella sezione II (ad esclusione dell'integrazione discrezionale della Giunta)		82.071,39
integrazione massima art. 67 c. 3 lett. i) che rimanda al c. 5 lett.b) e al c. 10 CCNL 21.5.2018 (da ridimensionare eventualmente a capienza del Limite 2016)	A	600.000,00
decurtazione permanente dell'anno 2014 di cui all'art. 1 c. 456 L. 147/2013 come esposta nella sezione III		-14.833,99
Fondo Posizioni Organizzative		336.600,00
Fondo straordinari		262.766,00
Totale ammontare voci accessorie personale non dirigente assoggettate al limite	B	2.150.159,11
Limite 2016 personale non dirigente	C	2.147.297,17
Eccedenza integrazione art. 57 c.2 lett. e) CCNL 17.12.2020	D=B-C	2.861,94
INTEGRAZIONE MASSIMA Art. 67 c. 3 lett. i) che rimanda al comma 5 lett. b), nonché del comma 10 del medesimo articolo CCNL 21.05.2018 A CONCORRENZA DEL LIMITE 2016 (600.000,00 - 2.861,94 = 597.138,06)	A-D	597.138,06

La Giunta nel valutare le condizioni legittimanti tale integrazione ha altresì considerato le capacità e i vincoli di bilancio, i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia nonché, ai sensi dell'art. 67 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018, l'assenza di condizioni di dissesto/deficitarietà strutturale nel bilancio dell'Ente e di procedure di riequilibrio finanziario.

L'esatto ammontare viene quantificato e reso disponibile all'interno del fondo risorse decentrate a consuntivo, nella misura e in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi prioritari dell'Ente, approvati con deliberazione n. 214 del 15 dicembre 2020, dettagliati altresì nel Piano Performance e rendicontati nella Relazione Performance, come da prospetto sotto riportato di correlazione approvato con la medesima deliberazione di cui sopra:

% raggiungimento obiettivi di ente	% di risorse aggiuntive integrate
<70%	0%
tra il 70% e l'89,99%	in % al grado di raggiungimento
>=90%	100%
% raggiungimento obiettivi di ente	% di risorse accessorie distribuite
<50%	0%
tra il 50% e l'84,99%	in % al grado di raggiungimento
>=85%	100%

La Giunta, con deliberazione n. 92 del 31 maggio 2022, ha accertato il positivo raggiungimento degli obiettivi prioritari dell'Ente dell'anno 2021 in misura pari al 97,80% ed ha, quindi, autorizzato

l'integrazione e la distribuzione delle risorse aggiuntive discrezionali anno 2021 per il personale non dirigente nell'ammontare massimo consentito entro il Limite 2016.

Nell'ambito delle risorse variabili rientrano anche le eventuali risorse residue di natura stabile non utilizzate in anni precedenti sulla base della disciplina prevista dall'art. 68 c. 1 ultimo periodo CCNL 21.5.2018. In relazione a tale voce si precisa che i risparmi di risorse decentrate stabili dell'anno 2019 sono pari a zero in quanto, come previsto dall'art. 3 del contratto decentrato integrativo per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 dicembre 2019, tutti i risparmi di pagamento delle voci stabili e variabili del medesimo anno, assunte al netto della decurtazione della retribuzione accessoria per i periodi di assenza per malattia fino a 10 giorni in base all'art. 71 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, sono destinati ad erogare i premi correlati alla performance organizzativa e individuale. Pertanto, non ci saranno risparmi dell'anno 2020 di natura stabile ad integrazione delle risorse decentrate 2021.

Si precisa che anche nell'anno 2021 viene appostata una-tantum, tra le risorse residue non utilizzate in anni precedenti, così come previsto dalla nota Aran n. 23668 del 30 ottobre 2012 e dal parere RAL1830 del 3 marzo 2016, la quarta ed ultima quota pari 22.731,70 euro corrispondente ad un quarto dell'importo complessivamente accantonato, con determinazione n. 223/A-SG del 17 novembre 2017 al conto 261008 – Fondo retribuzione accessoria anni precedenti, a titolo di differenze positive esclusivamente di natura stabile risultanti dalla ricognizione dei fondi effettuata per gli anni 2012-2015 ($90.926,80 \times 25\% = 22.731,70$ euro).

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Per giungere a determinare il totale delle risorse decentrate per l'anno 2021 occorre apportare all'importo complessivo di 1.861.371,25 euro, risultante dalla sommatoria delle due sezioni precedenti, le seguenti decurtazioni riguardanti:

1. l'applicazione della decurtazione permanente dell'anno 2014 di cui all'art. 1 comma 456 della L. 147/2013, da esporre separatamente rispetto all'Unico Importo Consolidato anno 2017 sulla base delle indicazioni contenute nella circolare RGS n. 15 del 16 maggio 2019 (conto annuale 2018);
2. l'applicazione del vincolo previsto dall'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017.

Per quanto concerne la prima decurtazione da operare occorre considerare la decurtazione permanente relativa all'anno 2014 di parte stabile, ancora vigente, come riconteggiata in sede di ricognizione dei fondi risorse decentrate 2012-2016 di cui all'allegato A), pari a **14.833,99 euro**, in applicazione dei vincoli in materia di contenimento delle spese del personale previsti dall'art. 9 c. 2-bis D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, come modificato dall'art. 1 c. 456 della L. 147/2013, in base al quale *"a decorrere dal 1° 1.2011 e sino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*.

In relazione all'applicazione del vincolo in esame il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito delle indicazioni nella circolare n. 8 del 2 febbraio 2015 con la quale è stato chiarito che *"a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, (...) devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014 per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2-bis (quindi sia l'applicazione del limite relativo all'anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014)"*, nonché nelle successive circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2015 e n. 13 del 15 aprile 2016 che precisano che *"la decurtazione permanente da applicare ai fondi per la contrattazione integrativa dal 2015 in avanti è la somma delle due decurtazioni effettuate nel 2014 come determinate in applicazione della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011"*. La circolare 13/2016, in particolare, chiarisce che tale decurtazione deve avvenire, per la sua natura fissa e ricorrente, dalle risorse fisse e continuative.

Con riferimento, invece, alla seconda decurtazione, l'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236 della L.208/2015 è abrogato".

L'ammontare delle risorse accessorie da assoggettare al vincolo viene determinato tenendo conto:

- delle nuove disposizioni contenute nell'art. 67 comma 7 CCNL 21.5.2018 in ordine all'applicazione del vincolo sull'ammontare complessivo del fondo risorse decentrate dell'anno e su quelle destinate a carico del bilancio, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del medesimo CCNL, al Fondo Posizioni Organizzative
- della recente deliberazione Corte dei Conti Lombardia n. 356 del 17 dicembre 2018 con la quale è stato chiarito che anche il fondo per lavoro straordinario deve essere assoggettato al vincolo in esame e pertanto rientra nel limite del trattamento accessorio complessivo che non deve superare il corrispondente importo dell'anno 2016
- della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL, della deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 nonché dell'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 in base alle quali gli incrementi di natura stabile introdotti dal rinnovo contrattuale non sono assoggettabili al limite 2016
- delle medesime indicazioni fornite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato nonché degli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti in ordine alle voci "escludibili"
- nonché delle indicazioni contenute nel documento Unioncamere, aggiornato al 26 ottobre 2018, condiviso con i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS/Igop e Sifip e del Ministero dello Sviluppo Economico, ed esposte nella sezione precedente.

L'applicazione del vincolo sull'ammontare delle risorse accessorie così determinato, non comporta alcuna decurtazione al fondo 2021, come di seguito verificata:

Risorse fisse soggette al limite (al netto della decurtazione permanente 2014)	868.721,72	
Risorse variabili soggette al limite	679.209,45	
Fondo Posizioni Organizzative (a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 15 c. 5) come ridefinito con determinazione n. 85 del 17 maggio 2019	336.600,00	
Fondo Straordinario	262.766,00	
Totale 2021 da assoggettare al vincolo art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017		2.147.297,17
Risorse decentrate costituenti il limite 2016 (come risultanti da ultimo dalla ricognizione effettuata con determinazione n. 223/A-SG del 17 novembre 2017)	1.884.531,17	
Fondo Straordinario 2016 (stanziamenti di bilancio conti 321002 e 321003)	262.766,00	
Limite anno 2016 personale non dirigente		2.147.297,17
Decurtazione	-	-

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione **923.722,17 euro** (totale sezione I pari a 938.556,16 euro meno la decurtazione permanente quantificata nella sezione III pari a -14.833,99 euro)
- Totale risorse variabili sottoposto a certificazione **951.521,45 euro** (totale sezione II)
- Totale Fondo sottoposto a certificazione
Il totale delle risorse decentrate per l'anno 2021 del personale non dirigente è pari a complessivi **1.875.243,62 euro** (totale sezioni I, II e III).

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nulla da rilevare.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Si rimanda alla Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria del 26 ottobre 2021 redatta a corredo dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo d'integrazione del triennio 2019-2021, che è stata sottoposta alla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 9 novembre 2021.

A completamento di quanto già illustrato in quella sede, tenuto conto delle successive integrazioni del fondo risorse decentrate come illustrate nel Modulo I, viene di seguito aggiornata la destinazione delle risorse disponibili sulla base dei criteri generali di ripartizione contenuti nel citato contratto collettivo integrativo sottoscritto il 22 novembre 2021.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste di utilizzo del fondo risorse decentrate la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo.

Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolata e/o storica sono le seguenti:

Progressioni economiche orizzontali già attribuite	759.892,30
Indennità di comparto (quota a carico risorse decentrate)	135.000,00
TOTALE	894.892,30

Conseguentemente, nel rispetto della procedura individuata dall'art. 68 del CCNL 21.5.2018, le risorse effettivamente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa sono determinate decurtando dall'ammontare complessivo del fondo costituito le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile (differenziali di progressione economica in godimento dal personale, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22.1.2004).

Risorse stabili	938.556,16
Risorse variabili	951.521,45
Decurtazione permanente	-14.833,99
Totale Fondo risorse decentrate	1.875.243,62
- Progressioni economiche orizzontali storiche	- 759.892,30
- Indennità di comparto (quota a carico risorse decentrate)	- 135.000,00
Risorse disponibili per la contrattazione decentrata integrativa	980.351,32
di cui risorse stabili	28.829,87
di cui risorse variabili	951.521,45

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Progressioni economiche orizzontali	28.829,87
Indennità per specifiche responsabilità	104.542,93
Indennità condizioni di lavoro e compensi per attività prestata nel giorno di riposo settimanale di cui all'art. 24 c. 1 CCNL 14.9.2000	5.700,00
Premi correlati alla performance organizzativa	249.296,46
Premi correlati alla performance individuale	373.944,69
Welfare integrativo	218.037,37
TOTALE	980.351,32

Le risorse complessivamente disponibili per l'erogazione dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale, sulla base dei criteri contenuti nel contratto collettivo integrativo sottoscritto il 9 dicembre 2019 e integrato con il cdi sottoscritto il 22 novembre 2021, vengono di seguito definite tenendo conto anche dei risparmi di pagamento nell'utilizzo delle altre voci accessorie dell'anno stesso.

**RISPARMI RISORSE DECENTRATE 2021 CHE INTEGRANO QUELLE DELL'ANNO 2022
PERSONALE NON DIRIGENTE**

	NATURA	DESTINAZIONI 2021	SOMME PAGATE	RISPARMI MALATTIA NON UTILIZZABILI ai sensi dell'art. 71 DL 112/2008 convertito in L 133/2010	RISPARMI 2021
P.E.O. STORICHE	stabile	759.892,30	726.054,48		33.837,82
P.E.O. LIBERE	stabile	28.829,87	28.821,39		8,48
COMPARTO RISORSE	stabile	135.000,00	117.638,99	816,71	16.544,30
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	variabile	249.296,46			249.296,46
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	variabile	373.944,69			373.944,69
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO E COMPENSO PER ATTIVITA' PRESTATA IN GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE	variabile	5.700,00	5.165,63		534,37
INDENNITA' E COMPENSI COLLEGATI AL GRADO DI RESPONSABILITA'	variabile	104.542,93	73.850,47	354,34	30.338,12
WELFARE INTEGRATIVO		218.037,37			
TOTALE		1.875.243,62	951.530,96	1.171,05	704.504,24



SOMMA DISPONIBILE PER CORRESPONSIONE COMPENSO INCENTIVANTE 2021

RETRIBUZIONE POSIZIONE P.O.	bilancio	282.000,00	281.232,08	394,97	372,95
RETRIBUZIONE RISULTATO P.O.	bilancio	54.600,00		-	54.600,00
WELFARE INTEGRATIVO		7.840,42			
TOTALE FONDO P.O. (a carico del bilancio)	bilancio	344.440,42	281.232,08	394,97	54.972,95

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente con riferimento all'anno 2021

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

- Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo
894.892,30 euro (totale sezione I)
- Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
980.351,32 euro (totale sezione II)
- Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare
Parte non pertinente con riferimento all'anno 2021 (totale sezione III)
- Totale definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione
Il totale delle destinazioni provvisorie di risorse decentrate per l'anno 2021 del personale non dirigente è pari a complessivi **1.875.243,62 euro** (totale sezioni I, II e III).

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente con riferimento all'anno 2021

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Sezione invariata rispetto alla relazione tecnico-finanziaria del 26 ottobre 2021.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione delle risorse decentrate. Anno 2021 e confronto con le corrispondenti risorse dell'anno 2020. Camera di commercio di Torino.

COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE				
	ANNO 2021	ANNO 2020	differenza 2021-2020	ANNO 2016 (per memoria)*
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	834.144,15	834.144,15	-	
Incrementi contrattuali ex art. 67 CCNL 21.5.2018, di cui:	55.000,45	55.000,45	-	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. a): 83,20 euro per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 (dal 2019)	25.792,00	25.792,00	-	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. b): aumenti differenziali progressioni economiche derivanti dal rinnovo contrattuale	29.208,45	29.208,45	-	
Altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità ex art. 67 CCNL 21.5.2018, di cui:	49.411,56	42.985,14	6.426,42	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. c): retribuzione individuale di anzianità (RIA)/assegni ad personam del personale cessato dal 2017	49.411,56	42.985,14	6.426,42	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. e): risorse per personale trasferito	-	-		
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. g): risorse da stabile riduzione del fondo straordinario	-	-	-	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. h) e c. 5 lett. a): risorse per personale assunto su posti di nuova istituzione a seguito della rideterminazione D.O.	-	-	-	
TOTALE RISORSE PARTE FISSA	938.556,16	932.129,74	6.426,42	1.100.570,89
RISORSE VARIABILI CCNL 21.5.2018				
Poste variabili sottoposte al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, di cui:	679.209,45	685.635,87	-6.426,42	845.040,60
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. a): introiti art. 43 L. 449/1997 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	-	-	-	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. d): retribuzione individuale di anzianità (RIA)/assegni ad personam del personale cessato nell'anno precedente per la quota non corrisposta	2.748,19	6.195,72	-3.447,53	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. h) e c. 4: fino ad un massimo dell'1,2% monte salari 1997 con capacità di spesa a bilancio	79.323,20	79.323,20	-	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. i) e c. 5 lett. b): risorse correlate ad obiettivi di ente del Piano Performance	597.138,06	600.116,95	-2.978,89	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. k): risorse pro-rata personale trasferito in corso d'anno	-	-	-	
Poste variabili non sottoposte al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, di cui:	272.312,00	113.057,44	+141.711,63	124.812,98
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. a): introiti art. 43 L. 449/1997 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	31.542,93	14.340,35	17.202,58	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. b): risparmi da piani di razionalizzazione art. 16 cc. 4-6 DL 98/2011	-	-	-	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. c): risorse da specifiche disposizioni di legge	48.360,37	-	+48.360,37	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. e): risparmi anno precedente fondo straordinario	169.677,00	75.985,39	+93.691,61	

CCNL 21.5.2018 art. 68 c. 1 ultimo periodo: risparmi risorse stabili anni precedenti	22.731,70	22.731,70	-	
TOTALE RISORSE VARIABILI	951.521,45	798.693,31	+152.828,14	969.853,58
DECURTAZIONI RISORSE DECENTRATE**				
Decurtazione di parte stabile pari a quella complessiva operata nell'anno 2014	-14.833,99	-14.833,99	-	esposta a decurtazione delle risorse stabili (-14.833,99)
Decurtazione per tetto 2015 e riduzione personale in servizio - art. 1 c. 236 L. 208/2015			-	-58.182,44
Decurtazione per tetto 2016 - art. 23 D.Lgs 75/2017			-	-
Decurtazione conseguente al Piano di Razionalizzazione organizzativa del sistema camerale - art. 3 c. 3 D.Lgs 219/2016		-6.600,00	+6.600,00	-
TOTALE DECURTAZIONI RISORSE DECENTRATE	-14.833,99	-21.433,99	+ 6.600,00	-58.182,44
RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	938.556,16	932.129,74	6.426,42	1.100.570,89
Risorse variabili	951.521,45	798.693,31	+152.828,14	969.853,58
Decurtazioni	-14.833,99	-21.433,99	+ 6.600,00	-58.182,44
TOTALE RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	1.875.243,62	1.709.389,06	+165.854,56	2.012.242,03

*La colonna relativa all'anno 2010 prevista dallo schema RGS della circolare 25/2012 viene sostituita con l'anno 2016 divenuto il nuovo anno di riferimento ai fini delle decurtazioni delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

**La tabella è stata integrata con le indicazioni delle decurtazioni stabili da apportare dal 2015 (di cifra pari a quelle complessive decurtate nel 2014), di quella prevista per il 2016 dall'art. 1 c. 236 L. 208/2015 e di quella prevista a decorrere dall'anno 2017 dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo delle destinazioni delle risorse decentrate. Anno 2020 e confronto con le corrispondenti risorse dell'anno 2019. Camera di commercio di Torino.

DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE				
	ANNO 2021	ANNO 2020	differenza 2020-2019	ANNO 2016 (per memoria)*
DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA				
Progressioni economiche già attribuite	759.892,30	695.973,25	63.919,05	653.923,55
Indennità di comparto (quota a carico risorse decentrate)	135.000,00	118.466,28	16.533,72	147.000,00
Indennità e compensi collegati al grado di responsabilità				
Indennità cassa, rischio e disagio				1.300,00
Compenso di produttività	-	-	-	
TOTALE DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	894.892,30	814.439,53	80.452,77	802.223,55
DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA				
Indennità di comparto (quota a carico risorse decentrate)	-	-	-	
Progressioni economiche (quota ancora disponibile per nuove attribuzioni)	28.829,87	50.490,81	-21.660,94	8.677,59
Retribuzione di posizione e di risultato incaricati di Posizione Organizzativa	-	-	-	273.000,00

Retribuzione di posizione e di risultato incaricati di Alta Professionalità	-	-	-	14.884,47
Indennità e compensi collegati al grado di responsabilità	104.542,93	71.989,27	32.553,66	122.250,00
Indennità correlata alle condizioni lavoro e compensi per attività prestata nel giorno di riposo settimanale di cui all'art. 24 c. 1 CCNL 14.9.2000	5.700,00	3.699,38	2.000,62	-
Premi correlati alla performance organizzativa	249.296,46	307.508,03	-58.211,57	822.887,94
Premi correlati alla performance individuale	373.944,69	461.262,04	-87.317,35	
Welfare integrativo	218.037,37	-	218.037,37	-
TOTALE DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	980.351,32	894.949,53	85.401,79	1.241.700
(eventuali) DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE				
Parte non pertinente con riferimento all'anno 2021	-	-	-	-
TOTALE (eventuali) DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	-	-	-	-
DESTINAZIONI RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE				
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	894.892,30	814.439,53	80.452,77	802.223,55
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	980.351,32	894.949,53	85.401,79	1.241.700,00
(eventuali) destinazioni ancora da regolare	-	-	-	-
TOTALE DESTINAZIONI RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	1.875.243,62	1.709.389,06	165.854,56	2.043.923,55 (***)

* La colonna relativa all'anno 2010 prevista dallo schema RGS della circolare 25/2012 viene sostituita con l'anno 2016 divenuto il nuovo anno di riferimento ai fini delle decurtazioni delle risorse decentrate ai sensi dell'art.23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

**Il Fondo retribuzioni di posizione e di risultato degli incaricati di Posizione Organizzativa (importo destinato) e Alta Professionalità (importo utilizzato) dell'anno 2017 è stato decurtato dal Fondo risorse decentrate 2018 in applicazione del CCNL 21.5.2018 così come illustrato nella relazione tecnico-finanziaria del 20 novembre 2018.

***Eccedenza di risorse decentrate anno 2016 erroneamente costituite pari a 31.681,52 euro, accertata con det. 223/A-Sg del 17 novembre 2017, recuperata integralmente in un solo anno mediante corrispondente riduzione del fondo risorse decentrate dell'2017.

NB: La cifra destinata ai premi correlati alla performance organizzativa e individuale sarà incrementata dei risparmi di pagamento dell'anno delle altre destinazioni accessorie.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

L'importo complessivo del fondo risorse decentrate come esposto nel Modulo I risulta interamente imputato a bilancio 2021, come esposto nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria del 25 maggio 2021.

Si precisa che l'ammontare di risorse aggiuntive discrezionali reso disponibile dalla Giunta con deliberazione n. 92 del 31 maggio 2022 ha già trovato la necessaria copertura nell'ambito del bilancio d'esercizio 2021 e che la quota parte del fondo risorse decentrate non ancora pagato a fine anno 2021 (comprensivo delle risorse aggiuntive), considerato entro i limiti del 2016, è stato accantonato, con determinazione n. 51/A-SG del 10 marzo 2022, al conto 244003 - Debiti per risorse decentrate nell'ambito delle scritture di chiusura del bilancio 2021.

Torino, 31 maggio 2022

VERBALE N. 04/2022

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dai signori GUIDA dott. Mario – Presidente in presenza, DEL CASALE dott.ssa Enrica in presenza e DELFINO dott. Paolo in videoconferenza, si è riunito il giorno 11 luglio 2022 alle ore 14:30 in una sala del piano nobile di Palazzo Birago per analizzare i seguenti argomenti all'o.d.g.:

1) (...)

2) (...)

3) Risorse decentrate del personale non dirigente della Camera di Commercio di Torino: costituzione definitiva anno 2021

4) (...)

5) (...)

3) Relativamente al punto 3. Il Collegio

- dato atto che in data 13 giugno 2022 il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ha verificato insieme al Responsabile del settore Personale, Organizzazione e Relazioni sindacali l'integrazione della relazione tecnico-finanziaria inviata in data 31 maggio 2022 per la chiusura definitiva del fondo risorse decentrate anno 2021 del personale non dirigente fornendo per le vie brevi parere favorevole;
- considerato che il Collegio in data odierna ha esaminato collegialmente quanto segue:
 - l'integrazione della relazione tecnico-finanziaria sulle risorse decentrate per il personale non dirigente dell'anno 2021;
 - preso atto dell'integrazione del fondo risorse decentrate dell'importo di 17.542,93 euro, effettuata con determinazione n. 43/A-SG del 22 febbraio 2021, conseguente alla quantificazione definitiva, di quota parte degli introiti dell'anno 2021 derivanti dall'attività di verbalizzazione dei concorsi a premio (art. 67 comma 3 lett. a) del CCNL 21 maggio 2018);
 - preso atto della conferma dell'integrazione di risorse aggiuntive discrezionali, ai sensi dell'art. 67 c. 3 lett. i) CCNL 21.5.2018 che rimanda all'art. 67 comma 5 lett. b) CCNL 21.5.2018, autorizzata dalla Giunta con deliberazione n. 92 del 31 maggio 2022 nell'importo massimo consentito, quantificato a seguito dell'accertato positivo raggiungimento degli obiettivi prioritari dell'Ente dell'anno 2021 ed in relazione al prospetto di correlazione già approvato con deliberazione di Giunta n. 210 del 16 dicembre 2019 e confermato anche per l'anno 2021 con deliberazione n. 214 del 15 dicembre 2021, nonché nel rispetto del limite 2016 di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017;

- riepilogata, pertanto, la definitiva costituzione del fondo risorse decentrate del personale non dirigente dell'anno 2021 che risulta essere così composto:

RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	938.556,16
Risorse variabili	951.521,45
Decurtazioni	-14.833,99
TOTALE	1.875.243,62

- si precisa che, tra le risorse fisse aventi carattere di stabilità, sono ricomprese euro 759.892,30 destinate al pagamento delle PEO pregresse. Di conseguenza l'importo effettivamente utilizzabile per gli istituti del salario accessorio si riducono a euro 178.663,86. Si precisa ulteriormente che dalla detta somma vanno scorporati euro 135.000,00 destinati al pagamento dell'indennità di comparto;
- vista la conformità della costituzione del fondo 2021 alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- vista l'integrale copertura nel bilancio 2021 dell'importo complessivo del fondo risorse decentrate personale non dirigente

esprime parere favorevole in ordine alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021.

(...)

La riunione termina alle ore 16:00.

Dott. Mario Guida

Dott.ssa Enrica Del Casale

Dott. Paolo Delfino